

## CONVIVENZE DI FATTO – legge 76/2016

LA CONVIVENZA DI FATTO è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile

DIRITTI – I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o ricovero, assistenza ed accesso alle informazioni personali;

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (cremazione) e celebrazioni funerarie.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA – I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio , copia dell'accordo sarà trasmesso all'ufficio anagrafe entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

La cessazione della coabitazione/convivenza determina la conclusione della convivenza di fatto

RIEPILOGANDO I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO SONO:

- MAGGIORE Età
- CONVIVENZA (elemento fondamentale da accertare)
- LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA
- ASSENZA DI VINCOLI DI PARENTELA , AFFINITA' , ADOZIONE, MATRIMONIO O UNIONE CIVILE

## COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione all'ufficiale d'anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia

Può essere presentata :

- a- in occasione delle richiesta di iscrizione anagrafica
- b- in occasione del cambiamento di abitazione
- c- successivamente alla costituzione di famiglia anagrafica